

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3569 del 11/07/2018
Oggetto	DPR 59 2013 - ARPAE CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI FERRARA, VIA BOLOGNA 534 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3708 del 11/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 6999/2018/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - “Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 ed attività nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 – Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio e sede uffici, autorizzata con atto A.U.A. n. 4196 del 03.08.2017.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.02.2018, assunta al P.G. di ARPAE il 13.02.2018 con il n. 1783, presentata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) da ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara, nella persona di Trentini Pier Luigi in qualità di Direttore di Sezione, con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 ed attività nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di laboratorio e sede uffici, autorizzata con atto A.U.A. n. 4196 del 03.08.2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Visto che l'avvio del Procedimento con indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i, è stato effettuato con nota ARPAE n. 2277 del 23.02.2018;
- Considerato che la sede di cui sopra effettua l'attività di laboratorio con determinazione dei residui dei fitofarmaci nei campioni di alimenti e matrici ambientali, analisi ecotossicologica – microbiologica e nella stessa sono ubicati uffici amministrativi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Agenzia per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica ed aggiornamento delle matrici ambientali emissioni in atmosfera e scarichi idrici, autorizzate con l'A.U.A. su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per la sede in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 4196 del 03.08.2017, che ricomprende l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della parte Terza del D.Lgs. 152/06 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06:
- Preso atto del D.Lgs. 183/2017, entrato in vigore il 19.12.2017, che ha modificato il D.Lgs. 152/06, prevedendo tra l'altro la completa esclusione dei laboratori di analisi e ricerca dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a prescindere dall'utilizzo o meno di sostanze ritenute cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate e l'abbassamento della soglia per l'esclusione degli impianti termici dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Preso atto delle seguenti certificazioni volontarie:
 - UNI EN ISO 9001:2008 n. 24822 emesso in data 30.05.2017;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 N. 0226 Rev. 6 di laboratorio accreditato emesso in data 01.01.2016;
- Vista la nota di ArpaE SAC Ferrara (assunta al PG di ArpaE n. 14408 del 22.12.2017) di concessione della proroga di presentazione istanza di modifica, prescritta al punto 7 paragrafo A dell'atto n. 4196 del 03.08.2017;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:
 - nell'attivazione di uno scarico di acque di falda, derivanti da due pozzi di emungimento, nel corpo idrico consorziale denominato "Scolo Tesoriere";
 - nell'attivazione di tre nuove emissioni, derivanti da un armadio aspirato e da due cappe aspiranti;

- nell'aumento del quantitativo massimo di consumo di sostanze prescritto al paragrafo B punto 3 da 21 a 23 Kg/anno, non per una modifica dell'attività ma al fine di avere un margine di utilizzo maggiormente cautelativo;
- nella realizzazione di un allacciamento diretto alla pubblica fognatura delle acque reflue industriali e domestiche provenienti dagli stabili (laboratori e nuova sede) di ArpaE, da attuare entro 18 mesi a decorrere dalla data di rilascio del suddetto atto;
- Preso atto della sospensione del termine di conclusione del procedimento con nota assunta al P.G. di ArpaE n. 5264 del 04.05.2018 per la richiesta di HERA S.p.A. con nota prot. n. 36752 del 12.04.2018 di documentazione integrativa;
- Vista la documentazione tecnica, trasmessa dalla Direzione Generale ArpaE con nota datata 25.05.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6340 del 28.05.2018), in seguito alla richiesta di HERA;
- Visto il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara allo scarico di acque di falda e meteoriche nello Scolo Tesoriere, espresso con nota prot. n. 6093 del 19.04.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 4974 del 27.04.2018);
- Visto il Parere di HERA allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed assimilate alle domestiche, espresso con nota prot. n. 56735 del 14.06.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7177 del 15.06.2018);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara riguardante l'Impatto acustico e lo scarico in pubblica fognatura, espresso con nota datata 15.06.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7270 del 18.06.2018);
- Vista la dichiarazione, trasmessa dalla Direzione Generale ArpaE con nota datata 04.07.2018 (assunta al P.GFE/2018/8103 in data 05.07.2018), in merito alla definizione puntuale della potenzialità complessiva della centrale termica, alimentata a metano, che risulta inferiore ad 1 MW;
- Considerato che alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, i seguenti punti di emissione E2 (nuova), E3 (nuova), E23, E152, E153, E155, E377, E376, E485, E378, E394, E33A, E157 –

E158 – E159 – E488 – E489 – E3665 – E3661 – E391 – E406 – E177/178 – E486, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera jj), non sono soggetti ad autorizzazione anche le emissioni contrassegnati con le lettere CT, derivanti da una centrale termica alimentata a metano con potenzialità inferiore a 1 MW, in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera dd), nonché le emissioni E1 (nuova), E3632, E5198-6597-6597/2-6597/3-176-3632, E20 (comprendente 102, 2027, 2028, 3636, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937), E 400-409, derivanti da sfiati e ricambi aria ambiente ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'AUA n. 4196 del 03.08.2017;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), all' "Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna" (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5, codice fiscale e P.IVA n. 04290860370, per la modifica sostanziale dell'attività di laboratorio e per la sede uffici, svolta nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534, nella persona del Direttore della Sezione Provinciale di Ferrara, autorizzata con l'AUA n. 4196 del 03.08.2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (ARPAE)

1. Lo scarico autorizzato di acque di falda e meteoriche nello Scolo Tesoriere è quello contrassegnato con la lettera "S2" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC2", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
4. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
5. L'Ente dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
6. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetto di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

8. L'Ente deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
9. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare al Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
10. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

B) SCARICHI IDRICI (Comune)

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Bologna nel Comune di Ferrara, derivante dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e reflue domestiche è:
 - a. fino alla realizzazione del progetto autorizzato con il presente atto (nuovo allacciamento alla pubblica fognatura), quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", relativo allo "stato di fatto";
 - b. dopo la realizzazione del progetto, quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1", relativo allo "stato di progetto";

2. Lo scarico relativo allo “stato di progetto”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1”, *dovrà essere attivato entro il 31.12.2019*;
3. La data di attivazione di cui al precedente punto 2 deve essere comunicata con 10 giorni di anticipo ad ARPAE – SAC di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara, allegando documentazione fotografica.
4. Alla data di attivazione di cui al precedente punto 2 dovrà cessare lo scarico di acque reflue industriali di ArpaE, rappresentato in planimetria - Allegato “A”

Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, relativo allo “stato di fatto” è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni fino all'attivazione dello stato di progetto:

5. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”.
6. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera “S”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”.
7. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
8. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con la lettera “S” deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1”, relativo allo “stato di progetto”, è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

9. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “P1” “P3” “PC1”, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1”.
10. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.
11. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – rete fognaria.
12. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con le lettere “P1” “P3” “PC1” devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
13. Deve risultare installato un misuratore di portata/divisionale sulla linea di reintegro acque di falda (linea di recupero a valle dell'utilizzo nella centrale termica) ad uso alimentazione cassette WC.
14. Il misuratore prescritto al precedente punto 13 dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione ArpaE dovrà darne comunicazione ad HERA S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara.

15. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

Gli scarichi autorizzati, indicati in entrambe le planimetrie allegate a questo atto quali parti integranti sotto le voci allegato "A" ed allegato "A1", sono vincolati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

16. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
17. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
18. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
19. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso

fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), l'A.U.A. n. 4196 del 03.08.2017.

Da parte di ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) formale **domanda** per ogni variazione degli impianti

o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio ad ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, alla società HERA S.p.A. Direzione Acque, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Territoriale di ArpaE Ferrara per i controlli di competenza.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.